



Decreto Dirigenziale n. 135 del 07/10/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2007/2013 - OB. OP. 4.8 "LA REGIONE IN PORTO" - PORTO DI PROCIDA.
INTERDIZIONE AREA PORTUALE INTERESSATA DAI LAVORI DI RIPRISTINO
CORONAMENTO BANCHINA COMMERCIALE E CONSOLIDAMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- nell'ambito delle attività a valere sulla Programmazione Operativa Regionale 2007/2013 Obiettivo Operativo 4.8 "la Regione in Porto", di competenza del Settore Demanio Marittimo, è stato programmato l'intervento di ripristino coronamento banchina commerciale e consolidamento nel porto di Procida;
- con D.D. n. 43 del 07/04/2009 e con D.D. n. 113 del 28/07/2009 sono stati approvati, rispettivamente, il progetto preliminare ed il progetto definitivo dell'intervento;
- con decreto n. 108 del 08/06/2010 i lavori de quo sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa MMF COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., con sede in Salerno alla Via San Benedetto n°45;

RAVVISATA

- la necessità di avviare i lavori di Ripristino coronamento banchina commerciale e consolidamento nel porto di Procida;

CONSIDERATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto mediante interdizione dell'area interessata dai lavori, anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nonché garantire la sicurezza dell'area medesima;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. del Coordinatore Area 14 n°76/09;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, la cui regolarità è attestata dalla dichiarazione allegata al presente atto, e che di esso costituisce parte integrante e sostanziale

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere nell'area del porto di Procida interessata dai lavori di Ripristino coronamento banchina commerciale e consolidamento, pari ad una superficie di mq. 320,00, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

La competente Autorità Marittima con proprio provvedimento, di concerto con la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà lo svolgimento delle varie fasi di intervento sull'area, al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali.

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per tutta la durata dei lavori.

Art. 2

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori e lo specchio acqueo antistante, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- provvedere alla rimozione del materiale di risulta al termine di ciascuna giornata lavorativa nonché ad idoneo ricovero degli attrezzi e dei macchinari impiegati nonché osservare ogni ulteriore disposizione che l'Autorità Marittima riterrà opportuno emanare;
- comunicare, con apposito elenco, all'Ufficio Circondariale Marittimo i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 5

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all'Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Procida;
- alla Ditta esecutrice dei Lavori impresa MMF COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., con sede in Salerno alla Via San Benedetto n°45.;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

arch. Massimo Pinto